REGOLAMENTO N. 106 DELLA COMMISSIONE

relativo alla determinazione dei prezzi di riferimento per i mandarini e clementine

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ed in particolare l'articolo 11 paragrafo 2,

Visto il parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

Considerando che è necessario fissare prezzi di riferimento mensili per tener conto delle variazioni stagionali dei prezzi dei mandarini e clementine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riferimento per i mandarini e clementine (voce doganale 08.02 B della Tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg, sono fissati mensilmente, per i prodotti della categoria « I », prevista nelle norme comuni di qualità, come segue:

	1962-1963
agosto	—
settembre	—
ottobre	—
novembre	14,1
dicembre	11,6
gennaio	11,8
febbraio	15,1
marzo	19,4
aprile	—

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1962. Esso si applica fino al 30 giugno 1963 compreso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN